



CITTÀ DI TORINO

VICEDIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RES. PUBBL. E SPORT

DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER LE GRANDI OPERE EDILIZIE E
VERDE PUBBLICO

**FORNITURA E MESSA A DIMORA DI
ALBERI E FORNITURA DI ALBERI PER IL
VIVAIO COMUNALE IN OCCASIONE
DELLE CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI
DELL'UNITA' D'ITALIA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dott.ssa Claudia Bertolotto



Settore Verde Gestione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI E FORNITURA DI ALBERI PER IL VIVAIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA

SOMMARIO

CAPO I – PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 - PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO, DURATA ED IMPORTO	4
ART. 2.1 – FORNITURA, COMPRESIVA DI MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE BIENNALE IN LOCALITÀ VARIE DEL TERRITORIO CITTADINO	6
ART. 2.2 – FORNITURA ALBERI PER IL VIVAIO MUNICIPALE.....	6
ART. 2.3 – GARANZIA	7
ART. 3 – ONERI PER LA SICUREZZA	8
Art. 4 – REQUISITI DI ORDINE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'AMMISSIONE ALLA GARA.....	8
ART. 4.1 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CONSORZI	10
ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	10
ART. 6 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	12
ART. 7 - CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLA FORNITURA, SICUREZZA SUL LAVORO, MEZZI D'OPERA, CONSEGNA E CONDUZIONE, CONTROLLI. 13	
ART. 7.1 - CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLA FORNITURA	13
ART. 7.1.1 – VERIFICA TECNICA PRELIMINARE	14
ART. 7.2 - SICUREZZA SUL LAVORO	14
ART. 7.3 - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE , MEZZI DI TRASPORTO, OPERAI... 15	
ART. 7.4 - PROCEDURE PER LA CONSEGNA E LA CONDUZIONE DELLA FORNITURA	16
ART. 7.4.1 - CONSEGNA DELLA FORNITURA.....	16
ART. 7.4.2 - DISPOSIZIONI SULL'ORDINE E SULLA DURATA DELLA FORNITURA.. 18	
ART. 7.4.3 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI – SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE	18
ART. 8 - SANZIONI, PENALITÀ , CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 9 - PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI.....	21
ART. 10 – VERBALI DI CONSEGNA E DI ATTECCHIMENTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA	22
ART. 11 - PREZZI E ONERI.....	22
ART. 12 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	23
ART. 13 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTO.....	23
ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	24
ART. 15 – SUBAPPALTO ART. 118 D.Lgs. 163/2006	24
ART. 16 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI.....	25
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO	26
ART. 18 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO	26
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO	27

ART. 20 - FORO COMPETENTE	27
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27

CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 21 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI	29
ART. 21.1 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	29
ART. 21.2 - CONSERVAZIONE DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA DI INTERVENTO.....	29
ART. 21.3 - PULIZIA DELLE AREE DI INTERVENTO	29
ART. 22 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE OGGETTO DELLA FORNITURA.....	29
ART. 22.1 – ALBERI.....	29
ART. 22.2 – ETICHETTATURA.....	30
ART. 22.3 - TRASPORTO	30
ART. 23 - MATERIALE AGRARIO	31
ART. 23.1 - TERRA AGRARIA	31
ART. 23.2 - SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE	31
ART. 23.3 - CONCIMI MINERALI ED ORGANICI	31
ART. 23.4 – FITOFARMACI	31
ART. 23.5 - PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI, LEGATURE E PROTEZIONI	32
ART. 23.6 – ACQUA.....	32
ART. 24 - MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI.....	32
ART. 24.1 - TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE	32
ART. 24.2 - PREPARAZIONE DELLE BUCHE E MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI ..	32
ART. 25 - MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI GARANZIA	33

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Torino appalta la fornitura, comprensiva di messa a dimora e manutenzione biennale, in località varie del territorio cittadino, e la fornitura di alberi per il vivaio comunale, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, a norma del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) e secondo quanto riportato negli articoli del presente Capitolato e suoi allegati.

La fornitura di alberi per la coltivazione nel Vivaio comunale avviene, in parte, con l'utilizzo dei fondi derivanti dal contributo della Fondazione CRT, Progetto "Sapere Donare Insieme 2010", per l'iniziativa "Regala un albero alla tua città".

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente appalto è considerato "appalto pubblico di fornitura" poiché tale prestazione prevale sulle altre.

La gara avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'art. 55 comma 5, e sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 commi 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

ART. 2 - PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO, DURATA ED IMPORTO

L'appalto in oggetto consiste nella fornitura di alberi, comprensiva di messa a dimora e manutenzione biennale, con una particolare attenzione agli ambiti che saranno coinvolti dalle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia (banchine alberate sui principali assi veicolari, siti interessati dagli eventi, etc.). Gli interventi saranno svolti sul patrimonio arboreo presente all'interno di Alberate, Giardini, Parchi, Sponde fluviali, Aree collinari, Aree verdi presenti all'interno di fabbricati municipali (scuole, fabbricati, etc..) e quant'altro anche non espressamente riportato, su tutto il territorio amministrativo della Città di Torino.

Inoltre, è parte del presente appalto anche la fornitura di alberi per il Vivaio comunale, in parte con l'utilizzo di fondi derivanti dal contributo della Fondazione CRT, Progetto "Sapere Donare Insieme 2010", per l'iniziativa "Regala un albero alla tua città".

La fornitura si svolgerà secondo le specifiche tecniche individuate dal presente Capitolato e le priorità stabilite dal Responsabile Tecnico per conto della Amministrazione (in seguito: R.T.), considerate le esigenze per le celebrazioni per i 150 Anni dell'Unità d'Italia.

In particolare nell'appalto sono comprese 2 tipologie di fornitura:

- Fornitura e messa a dimora di alberi, comprensiva di garanzia di attecchimento e manutenzione biennale, su tutto il territorio amministrativo della Città di Torino; le località relative agli interventi saranno formalmente comunicate tramite ordine di servizio dal R.T. all'aggiudicatario dopo la consegna della fornitura e saranno individuate in base al Piano di Assestamento delle Alberate della Città di Torino. La tipologia, la quantità ed i prezzi unitari delle singole piante oggetto di fornitura sono riportate nell'allegato A – Elenco Nuovi Prezzi d'appalto.

- Fornitura semplice di alberi da destinare al Vivaio comunale, comprensiva dello scarico del materiale vegetale presso tale sede (Strada alla Manifattura Tabacchi, 32 - Torino). La tipologia, la quantità ed i prezzi unitari delle singole piante oggetto di fornitura sono riportate nell'allegato A – Elenco Nuovi Prezzi d'appalto.

E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere variazioni delle località della prestazione di cui al presente appalto su tutto il territorio cittadino.

L'appalto per la fornitura in oggetto avrà una durata pari a 730 (settecentotrenta) giorni, (compresa la durata della garanzia di attecchimento di cui all'art. 2.1), che decorrono dalla data del *verbale di accertamento e collaudo della consegna*, effettuato ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato.

L'importo complessivo della fornitura oggetto dell'appalto posto a base di gara ammonta a: **Euro 224.622,07 oltre IVA 10% pari ad Euro 22.462,20 per un importo totale IVA compresa di Euro 247.084,27, secondo il seguente schema:**

	IMPORTO A BASE DI GARA	IVA (10%)	IMPORTO LORDO
FORNITURA COMPRENSIVA DI MESSA A DIMORA E GARANZIA	179.196,33	17.919,63	197.115,96
FORNITURA PER IL VIVAIO COMUNALE	45.425,74	4.542,57	49.968,31
TOTALE	224.622,07	22.462,20	247.084,27

Il corrispettivo per la fornitura descritta negli allegati relativi al presente appalto, è costituito dall'importo a base di gara, al netto del ribasso offerto.

Alle singole prestazioni verranno applicati i prezzi riportati nell'allegato "A - Elenco Nuovi Prezzi d'Appalto". Per le eventuali prestazioni che si rendesse necessario effettuare e non presenti nel suddetto, verranno applicati i prezzi riportati nell'Elenco "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2010 - Edizione Dicembre 2009" - adottato dalla Città di Torino con Deliberazione della Giunta Comunale del 11 maggio 2010, n° mecc. 2010-02391/029, esecutiva dal 25 maggio 2010. Pertanto alle singole prestazioni verranno applicati i Nuovi Prezzi unitari od i prezzi desunti dal Prezziario Regione Piemonte 2010 RIBASSATI DELLA PERCENTUALE UNICA OFFERTA IN SEDE DI GARA.

Eventuali parti della fornitura per le quali il R.T. stabilisca la liquidazione in economia, verranno contabilizzate applicando le tariffe della manodopera di cui al Contratto Nazionale di Lavoro, al quale sono iscritte le maestranze della Ditta.

Per eventuali servizi/forniture che, per eccezionali condizioni ambientali, tecniche, sociali o di opportunità superiori la Città dovesse esigere in giornate festive od in orari notturni (22,00 - 6,00), sarà applicata una maggiorazione a tutti i prezzi contrattuali per l'esecuzione delle prestazioni effettuate pari al 10% (dieci per cento).

I servizi/forniture di cui sopra saranno richiesti alla Ditta appaltatrice esplicitamente in forma scritta dal R.T. ed autorizzati dal Responsabile del Procedimento (in seguito: RUP).

ART. 2.1 – FORNITURA, COMPRENSIVA DI MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE BIENNALE IN LOCALITÀ VARIE DEL TERRITORIO CITTADINO

La fornitura di alberi in località varie del territorio comunale, comprensiva di piantamento e manutenzione biennale, ammonta ad Euro 179.196,33, oltre ad Euro 17.919,63 per IVA 10% per un importo complessivo IVA compresa di Euro 197.115,96. La tipologia e la quantità delle singole piante oggetto di fornitura sono riportate nella tabella sottostante.

genere - specie "varietà"	N.	CFR (cm)	H TOT (cm)	IMPAL (cm)	ZOLLA (cm)
Acer negundo	15	25-30	450-500	250-300	90-100
Acer pseudoplatanus	11	25-30	450-500	250-300	90-100
Aesculus carnea	12	25-30	450-500	250-300	90-100
Aesculus hippocastanum	5	25-30	450-500	250-300	90-100
Carpinus betulus	9		450-500	vestiti	90-100
Celtis australis	3	25-30	450-500	250-300	90-100
Corylus colurna	15	20-25	400-450	250-300	80-90
Crataegus spp	7	18/20	350-400	200-250	70-80
Lagerstroemia indica	26	16-18	300-350	180-200	60-70
Liquidambar styraciflua	17	25-30	450-500	250-300	90-100
Liriodendron tulipifera	2	25-30	450-500	250-300	90-100
Parrotia persica	10	20-25	400-450	250-300	80-90
Platanus acerifolia	110	25-30	450-500	250-300	90-100
Prunus cerasifera pissardi nigra	60	20-25	400-450	250-300	80-90
Prunus kanzan	3	20-25	400-450	250-300	80-90
Tilia cordata greenspire	12	25-30	450-500	250-300	90-100
Tilia hybrida argentea	28	25-30	450-500	250-300	90-100

ART. 2.2 – FORNITURA ALBERI PER IL VIVAIO MUNICIPALE

La fornitura di alberi destinati alla coltivazione presso il Vivaio municipale Regio Parco, comprensiva dello scarico del materiale vegetale presso tale sede – Strada alla Manifattura Tabacchi, 32 Torino – ammonta ad Euro 45.425,74 oltre ad Euro 4.542,57 per IVA 10%, per un importo complessivo IVA compresa di Euro 49.968,31. La tipologia, la quantità ed i prezzi unitari delle singole piante oggetto di fornitura sono riportate nella tabella sottostante.

genere - specie "varietà"	N.	CFR (cm)	H TOT (cm)	IMPAL (cm)	ZOLLA (cm)
Acer platanoides	20	14-16	300-350	180-200	50-60
Acer negundo	5	18-20	350-400	200-250	70-80
Acer platanoides "Globosum"	5	18-20	350-400	200-250	70-80
Acer pseudoplatanus	15	14-16	300-350	180-200	50-60
Acer platanoides "Crimson King"	10	14-16	300-350	180-200	50-60
Aesculus carnea	5	18-20	350-400	200-250	70-80
Aesculus hippocastanum	20	14-16	300-350	180-200	50-60
Carpinus betulus "Pyramidalis"	15		250-300	vestiti	50-60
Celtis australis	15	14-16	300-350	180-200	50-60
Cercis siliquastrum	5	14-16	300-350	180-200	50-60
Corylus colurna	5	18-20	350-400	200-250	70-80

Crataegus carrierei (lavallei)	20	14-16	300-350	180-200	50-60
Crataegus "Paul scarlett"	15	14-16	300-350	180-200	50-60
Fraxinus excelsior	5	14-16	300-350	180-200	50-60
Liquidambar styraciflua	5	18-20	350-400	200-250	70-80
Liriodendron tulipifera	5	18-20	350-400	200-250	70-80
Malus "Golden Hornet"	10	12-14	250-300	180-200	50-60
Malus "John Downie"	10	12-14	250-300	180-200	50-60
Malus "Red Sentinel"	10	12-14	250-300	180-200	50-60
Malus "Aldenhamensis"	10	12-14	250-300	180-200	50-60
Prunus fruticosa "Globosa"	10	18-20	350-400	200-250	70-80
Prunus cerasifera "Pissardi Nigra"	10	14-16	300-350	180-200	50-60
Prunus serrulata "Kanzan"	10	12-14	250-300	180-200	50-60
Prunus serrulata "Kanzan"	10	18-20	350-400	200-250	70-80
Prunus subhirtella "Autumnalis"	8	12-14	250-300	180-200	50-60
Pyrus calleryana	10	12-14	250-300	180-200	50-60
Pyrus calleryana	10	18-20	350-400	200-250	70-80
Tilia cordata	20	20-25	400-450	250-300	80-90
Tilia cordata "green spire"	20	14-16	300-350	180-200	50-60
Tilia cordata "green spire"	10	18-20	350-400	200-250	70-80
Tilia hybrida "Argentea"	20	14-16	300-350	180-200	50-60
Tilia tomentosa	20	14-16	300-350	180-200	50-60
Fagus heterophylla asplenifolia	5		250-300	vestiti	50-60
Nyssa selvatica	5		250-300	vestiti	50-60
Davidia involuocrata	5		200-250	vestiti	50-60
Parrotia persica	5		250-300	vestiti	70-80

ART. 2.3 – GARANZIA

Per quanto riguarda la fornitura e messa a dimora comprensiva di manutenzione biennale, l'impresa aggiudicataria si impegna a fornire garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante fornite e messe a dimora. L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine del secondo anno successivo alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.

Fino a tale data la manutenzione degli esemplari e relativi tutoraggi (potatura – bagnamenti – diserbi - sistemazione dei pali tutori – sistemazione del bacino di piantamento – eventuali fertirrigazioni - controllo delle patologie), sarà a completo carico della ditta appaltatrice e andrà realizzata secondo quanto indicato nella seconda parte del presente capitolato, "Prescrizioni tecniche", art. 25.

L'aggiudicatario è tenuto a sostituire le piante eventualmente non attecchite sia alla fine della prima stagione vegetativa, sia al termine della seconda stagione vegetativa per un massimo di 2 sostituzioni per albero con piante aventi caratteristiche identiche.

La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della ditta fornitrice, la quale dovrà rendersi direttamente garante del materiale fornito senza che ne derivi alcun onere a carico della Civica Amministrazione. La garanzia sarà così articolata nelle seguenti fasi:

- garanzia relativa esclusivamente alla fornitura e messa a dimora con riferimento unicamente a patologie o vizi non riscontrabili immediatamente all'atto della consegna, ma che dovessero insorgere *prima del verbale di accertamento e collaudo della consegna di cui all'art. 10* e danni subiti nel corso dell'espianto, del trasporto o dello scarico; in tal caso l'aggiudicatario dovrà sostituire la fornitura con altra identica o diversa, ma di pari importo se accettata dalla Città, entro il termine che sarà insindacabilmente fissato dalla Civica Amministrazione;

- garanzia relativa al periodo di manutenzione, con riferimento alle piante che non risultano attecchite al termine di ogni stagione vegetativa successiva alla messa a dimora (30 settembre 2012, 30 settembre 2013) al momento della redazione del *verbale di accertamento dell'attecchimento* di cui all'art. 10. In caso di morte o di grave insufficienza vegetativa dei soggetti, l'affidatario dovrà provvedere a proprie spese, alla loro sostituzione con piante con caratteristiche identiche alla fornitura originaria.

ART. 3 – ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli aggiudicatari gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono stati valutati pari a zero. Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato 2 (DUVRI - documento unico di valutazione del rischio di interferenza) al presente Capitolato e nelle successive riunioni tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro delle sedi (cortili scolastici, cortili di magazzini comunali) dove dovrà essere svolta la prestazione.

Pertanto gli importi a base di gara sono da intendersi interamente soggetti a ribasso.

L'Appaltatore è tenuto a depositare entro 5 gg. dall'aggiudicazione, presso il Settore Verde Gestione - e **comunque prima della consegna della fornitura - anche al R.T.**, il proprio **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)**.

Art. 4 – REQUISITI DI ORDINE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Prima della presentazione dell'offerta, i soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in merito alla fornitura e messa a dimora da effettuare, se necessario anche attraverso sopralluoghi al Vivaio Comunale e alle località-tipo di piantamento: Alberate, Giardini, Parchi, Sponde fluviali, Aree collinari, Aree verdi presenti all'interno di fabbricati municipali (scuole, fabbricati, etc..).

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel presente Capitolato.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In particolare dovranno presentare:

DOMANDA DI AMMISSIONE, formulata secondo le modalità previste al bando di gara, in lingua italiana, redatta in competente carta legale, indirizzata al "Sindaco della Città di Torino" a firma del legale rappresentante della ditta e con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili:

1. iscrizione alla CC.I.AA. indicante: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale, partita IVA, nonché generalità e codice fiscale del Rappresentante Legale che sottoscrive l'istanza di partecipazione alla presente gara, degli altri amministratori e soci dotati di poteri di rappresentanza, del Direttore Tecnico;
2. inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

3. inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia);
4. tassativo rispetto del Contratto collettivo di Lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle Norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12.3.1999) ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla legge n. 68/99;
6. di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto e di accettare le prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato;
7. indicazione delle prestazioni che la ditta intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 15 del presente Capitolato;
8. **di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, dei costi della sicurezza e del lavoro;**
9. **dichiarazione di possedere l'autorizzazione alla produzione vivaistica ai sensi della Legge 987/1931 e s.m.i. e l'iscrizione al Registro dei Produttori D.Lgs 536/1992 art. 5 e s.m.i.";**
10. **dichiarazione contenente l'elenco delle prestazioni analoghe (fornitura e messa a dimora di alberi) svolte per Civiche Amministrazioni o altri Enti pubblici o privati con indicazione dei destinatari, dei rispettivi importi e data effettuati durante il triennio 2008-2009-2010 per un importo fatturato complessivo (IVA esclusa) riferito al triennio 2008-2009-2010, non inferiore all'importo a base di gara;**
11. dichiarazione di accettare espressamente ed incondizionatamente il Codice Etico (www.comune.torino.it/codicetico) allegato alla deliberazione della Giunta Comunale del 28 gennaio 2003 (mecc. 2003 00530/003), esecutiva dal 16 febbraio 2003;
12. dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante della presente procedura o, in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. In tal caso la dichiarazione deve essere corredata dai documenti (inseriti in separata busta chiusa), utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
13. dichiarazione di autorizzazione alla Civica amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. nr 241/90. In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "*Contiene dichiarazione ex art. 13, c.5, D.Lgs. 163/06*", con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, nr. 30 (Codice della Proprietà industriale). In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
2. Cauzione provvisoria, corredata da eventuale documentazione che attesta il possesso del requisito della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, secondo le modalità indicate al successivo art. 6 ;
3. Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., compilando fac simile allegato al presente Capitolato (allegato 3);
4. Offerta economica chiusa in busta sigillata recante la dicitura "*contiene offerta economica*", datata e validamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente.

In caso di R.T.I., l'offerta economica dovrà essere formulata secondo quanto disciplinato dall'art. 37 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i..

L'offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni.

Lo sconto dovrà pertanto essere espresso mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo si applica l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 4.1 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CONSORZI

Nel caso in cui l'istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, l'offerta economica, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà:

- a) essere congiunta;
- b) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
- c) specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;
- d) contenere l'impegno, ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che, in caso di aggiudicazione, gli operatori raggruppati conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

Nel caso sia un consorzio a partecipare alla gara, l'offerta economica dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà la fornitura e la medesima dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e della consorziata.

ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Prima di procedere all'apertura delle offerte, la Civica Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procede ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara.

Le offerte duplici (con alternative) o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 82 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al concorrente che avrà offerto la variazione percentuale in ribasso più vantaggiosa per la Civica Amministrazione, espresso sull'elenco prezzi posto a base di gara, quale risulterà dal confronto simultaneo delle offerte presentate.

In applicazione dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verrà valutata la congruità delle offerte risultate anormalmente basse, individuate ai sensi del predetto art. 86 e secondo le modalità e le tempistiche di cui agli art. 87 ed 88 del sopra citato Decreto.

L'amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, si opererà ai sensi del comma 4, art. 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Relativamente alle offerte risultate anomale, l'Amministrazione provvederà a richiedere formalmente a mezzo fax, per iscritto, assegnando un termine non superiore a 15 gg., le giustificazioni debitamente sottoscritte relative alle voci di prezzo dell'Elenco Nuovi Prezzi D'appalto (Allegato A) che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Le predette giustificazioni dovranno pervenire, per la loro valutazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 87, comma 1 ed 88, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. La presentazione delle giustificazioni di cui sopra, nei termini sopra citati, s'intende ad esclusivo rischio di Mittente. Non fa fede il timbro postale.

I giustificativi dei prezzi dovranno indicare, nel dettaglio:

- costo della manodopera (CCNL applicato, costo orario);
- costo orario delle attrezzature;
- costi relativi alla sicurezza (esclusi gli oneri di sicurezza derivanti da interferenza di cui all'art. 3)
- spese generali e utili di impresa.

Nel caso in cui dette giustificazioni non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, l'Amministrazione procederà ai sensi dei commi 1-bis), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e s.m.i..

La procedura aperta sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile.

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 81 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Dalla data dell'invio decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Documenti che fanno parte del contratto :

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto comprensivo dell'allegato A – Elenco Nuovi prezzi d'Appalto;
- 2) DUVRI ;
- 3) Dichiarazione di ottemperanza .

ART. 6 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno corredare l'offerta di una **garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, di importo pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia euro 4.492,44** con le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la **garanzia** può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione, o di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 385/1993.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75 punto 9 del Codice Unico degli Appalti.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire **una cauzione definitiva, in forma di fideiussione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.** In caso di ribasso di gara superiore al 10% e al 20% si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tale cauzione definitiva dovrà essere integrata qualora all'aggiudicatario venga affidata l'esecuzione di maggiori prestazioni.

La fideiussione a titolo di cauzione definitiva copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione di cui al successivo art. 11; deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione di cui sopra verrà pertanto restituita alla ditta aggiudicataria entro tre mesi dalla data della ultimazione, dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 7 - CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLA FORNITURA, SICUREZZA SUL LAVORO, MEZZI D'OPERA, CONSEGNA E CONDUZIONE, CONTROLLI

ART. 7.1 - CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLA FORNITURA

La Civica Amministrazione svolge attività di controllo e coordinamento attraverso un funzionario tecnico, denominato Responsabile Tecnico del Settore Verde Gestione (in seguito: R.T.).

Sarà cura dell'Amministrazione comunicare per scritto all'aggiudicatario il nominativo del R.T. prima dell'inizio della fornitura.

E' compito del R.T.:

- svolgere tutte le azioni di carattere tecnico ed amministrativo in carico alla Stazione Appaltante e riportate nel presente Capitolato;
- disporre il piano mensile degli interventi e comunicarlo all'aggiudicatario mediante specifici ordinativi;
- per conto dell'Amministrazione verificare la corrispondenza della prestazione al presente Capitolato, accettare i materiali e verificare la corrispondenza delle forniture con le prescrizioni tecniche;
- verificare i resoconti di attività, controllare la qualità della prestazione in base a quanto indicato all'art. 7.4.3 del presente Capitolato e redigere i necessari verbali;
- proporre la liquidazione delle fatture.

Dopo l'aggiudicazione, prima dell'inizio dell'attività, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare al R.T.:

- copia del **piano della Sicurezza** (vedi art.3);
- il nominativo del **responsabile della fornitura per l'appalto** in oggetto, nella persona del Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore e Socio, dipendente o soggetto in possesso di contratto d'opera, con funzione di assistente delle prestazioni della fornitura, incaricato tra l'altro dei controlli della qualità della prestazione fornita. Il responsabile della fornitura sarà interlocutore unico nei confronti della Città e sarà considerato Responsabile di Cantiere.
- l'elenco **dei mezzi e dei macchinari** specialistici che si intendono utilizzare, specificandone la tipologia, le caratteristiche tecniche e la targa e l'assicurazione R.C. se richiesta.
- l'elenco degli **addetti** che si intendono utilizzare con relativa qualifica professionale; l'appaltatore è tenuto comunque a comunicare al R.T. qualsiasi variazione nel personale impiegato.
- idonea **polizza assicurativa** di responsabilità civile. L'importo della polizza sarà di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) . Le suddette polizze avranno decorrenza dalla data di consegna della fornitura. I subappaltatori dovranno stipulare idonea polizza

assicurativa di R.C. prima dell'inizio delle lavorazioni in proporzione alla quota di fornitura subappaltati, rispetto alla polizza di R.C. richiesta.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio del Responsabile di Cantiere; ove non abbia in tale luogo uffici propri, potrà avvalersi come domicilio dello studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal R.T. o dal RUP dell'Amministrazione, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta della fornitura (Responsabile di Cantiere) oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al R.T. contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna della fornitura.

ART. 7.1.1 – VERIFICA TECNICA PRELIMINARE

La Città provvederà tramite i propri tecnici alla verifica e marchiatura del materiale oggetto dell'appalto, mediante sopralluogo nel vivaio della Ditta risultata aggiudicataria. Nel corso del sopralluogo, su richiesta dei tecnici, l'aggiudicatario dovrà effettuare la zollatura di alcuni esemplari arborei (fino al limite dell'0,5% del numero di soggetti previsti) come campioni per la verifica dell'apparato radicale.

ART. 7.2 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dall'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 3 al presente Capitolato). Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettera a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'impresa si impegna inoltre nel caso di attività **in ambienti di lavoro** (cortili scolastici, cortili di magazzini comunali, ecc....):

1. a sottoscrivere congiuntamente al committente ed al datore di lavoro della sede di lavoro, il DUVRI - documento unico di valutazione del rischio di interferenza, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono quelli dell'allegato 2 al presente Capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenza potenzialmente presenti in alcune località oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli;
2. ad effettuare sopralluogo presso nelle suddette località congiuntamente al Responsabile della sede, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento e a sottoscrivere il relativo verbale.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali rischi di interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 2, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione di attività nelle sedi comunali, altri appalti in corso durante e nei luoghi di esecuzione delle prestazioni), saranno oggetto di specifica valutazione da parte

del Datore di lavoro delle sedi in cui si svolge la prestazione, in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione della prestazione nelle località che risulta sedi di lavoro di terzi, tutte le misure individuate dai datori di lavoro delle suddette sedi, finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza ed a garantire la sicurezza del personale o degli eventuali utenti. I rischi specifici presenti nelle suddette sedi sono valutati nell'apposito documento di valutazione del rischio predisposto dal datore di lavoro competente; il medesimo documento è consultabile previa richiesta al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sede.

IL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA CONTENENTE LE GENERALITA' DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA.

ART. 7.3 - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE , MEZZI DI TRASPORTO, OPERAI.

Si richiama in merito quanto disposto all'art. 7 del Capitolato Speciale per gli appalti Municipali della Città di Torino (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 3/12/1951, Pref. 2.2.1952 Div. 4 n. 5040) precisando che i magazzini potranno anche essere ubicati fuori del confine del territorio cittadino, ma ad una distanza da questo, da misurarsi lungo le normali strade di collegamento, non superiori a km 15.

Quanto sopra, avuto riguardo agli obblighi particolari che incombono alle imprese in dipendenza di quanto richiesto all'art. 7.1 del presente Capitolato.

Le ditte aggiudicatarie dovranno essere in grado di fornire, qualora fosse loro richiesto e per prestazioni sia in economia, sia a misura, ed entro le 24 ore dalla richiesta, i seguenti mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida e la seguente dotazione di operai (esclusi gli autisti dei mezzi) senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi già impegnati in altri lavori, servizi e forniture, anche se appaltati per conto del Comune.

Mezzi d'opera – attrezzature

Liquorogratrice idonea a spargere soluzioni anticrittogamiche e/o insetticidi	n.	1
Autocarro dotato di sovrasonde e di gru idraulica di portata almeno di ql. 4	n.	2
Motosega a catena non inferiore a cm. 45	n.	2
Carotatrice o fresa per la rimozione delle ceppaie	n.	1
Mini escavatore, minimo HP20	n.	1
Escavatore con benna frontale da cm 0,500	n.	1
Pala meccanica cingolata o gommata (HP 50 - 100)	n.	1

Dotazione di operai (esclusi gli autisti dei mezzi) e squadre operative indipendenti:

Dotazione di operai (esclusi gli autisti dei mezzi):	n.	10
-------------------------------------------------------------	----	----

Dotazione di squadre operative indipendenti	n.	2
----------------------------------------------------	----	---

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, a proprie cure e spese, le caratteristiche tecniche delle attrezzature meccaniche messe a disposizione per l'effettuazione della fornitura, la distanza del magazzino di deposito attrezzature dal

confine della città, ecc.

ART. 7.4 - PROCEDURE PER LA CONSEGNA E LA CONDUZIONE DELLA FORNITURA

Dopo l'esito positivo della verifica tecnica preliminare di cui all'art. 7.1.1, la ditta dovrà provvedere ad iniziare concretamente la fornitura presso le aree e nei termini indicati nell'ordinazione formale del R.T..

In merito alla fornitura comprensiva di messa a dimora e manutenzione, dopo l'esito positivo della verifica tecnica, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a consegnare e a mettere a dimora il materiale, presso le località indicate, nei termini di consegna indicati nell'ordinazione formale e secondo quanto nel presente capitolato.

In merito alla semplice fornitura di alberi destinati alla coltivazione presso il Vivaio municipale Regio Parco, dopo l'esito positivo della verifica tecnica svoltasi presso il vivaio da parte dei tecnici del Settore scrivente, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a consegnare e a scaricare il materiale vegetale presso il Vivaio municipale – a propria cura e spese - nei termini di consegna indicati nell'ordinazione formale e secondo quanto nel presente capitolato.

La Stazione appaltante provvederà a scartare i soggetti che dovessero risultare sprovvisti del cartellino di verifica apposto in vivaio di cui all'art. 7.1.1. Per le piante non visionate e punzionate in vivaio, l'accettazione è subordinata alla verifica dell'esistenza dei requisiti qualitativi richiesti.

Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dalla Legge, la conduzione del cantiere è assunta dal Responsabile di Cantiere .

Sono a carico della ditta l'allestimento del cantiere stradale per la messa a dimora ed altresì il posizionamento della necessaria cartellonistica stradale 48 ore prima dell'intervento.

L'aggiudicatario dell'appalto è comunque tenuto a:

1. Evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici. Qualora sia necessario installare un cantiere che possa creare intralcio al traffico sarà cura dell'Appaltatore rispettare quanto previsto dall'Ufficio di Coordinamento del Suolo Pubblico della Città di Torino, in materia di permessi autorizzazioni e disposizioni tecniche.
2. Collocare, quando necessario, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e che queste siano in regola con le vigenti normative in materia.
3. Evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione della prestazione.
4. Lasciare libero e perfettamente pulito lo spazio pubblico occupato. Adottare tutte le iniziative previste dall'attuale normativa in materia di sicurezza ed in particolare relativamente alla formazione ed informazione dei lavoratori ed alla cura di tutte le attrezzature e macchine.

E' a carico della Ditta ogni tipo di richiesta di permesso di transito, di sosta o di accesso.

ART. 7.4.1 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura viene consegnata, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, con la redazione di apposito verbale controfirmato dal R.T., dal RUP e dall'Appaltatore entro 15 giorni dalla approvazione del contratto redatto dal Settore Appalti.

Entro 15 giorni dalla richiesta formale e comunque entro 30 giorni dalla consegna della fornitura l'Appaltatore deve documentare al R.T. gli estremi dei versamenti agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, oltre a tutti i dati riferiti alla Ditta ed al personale, utili per una corretta gestione della fornitura.

Il tempo utile per ultimare tutta la fornitura in appalto di cui all'art. 1 decorre dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione della fornitura appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore **comunicata per iscritto al R.T.**, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige apposito Certificato di Ultimazione delle prestazioni, che sarà sottoscritto dalle parti.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Tutte le prestazioni devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del R.T. in modo che rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

L'esecuzione della prestazione deve essere coordinata secondo le prescrizioni del R.T.. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale, stabilito dal R.T. nell'ordinativo. Il R.T. potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal R.T..

La contabilizzazione della fornitura avverrà a misura, con le modalità previste dal presente Capitolato. La contabilizzazione a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i documenti contabili e i brogliacci, il R.T. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per le forniture da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni dettate dal RUP.

Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura (es. forniture di particolari fitofarmaci, ecc.), si giustificano mediante fattura, sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del R.T., per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificata, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate. Le fatture relative alle prestazioni di cui sopra saranno intestate alla Città e trasmesse all'appaltatore che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni.

All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse del 6% annuo, quale rimborso delle spese anticipate, con le modalità dell'art. 67 del Capitolato Generale degli Appalti Municipali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà

superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Qualora la Città, per tramite il R.T., disponesse varianti al contratto in corso, queste dovranno essere accettate dall'appaltatore con apposito atto sottoscritto nel rispetto delle condizioni del contratto.

ART. 7.4.2 - DISPOSIZIONI SULL'ORDINE E SULLA DURATA DELLA FORNITURA

Tutti le prestazioni da eseguirsi, sia dentro che fuori dal territorio cittadino, saranno di norma eseguiti in seguito a **regolari ordinativi** rilasciati dal R.T., corredati, dove necessario, da più precise indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione.

Il R.T. avrà la facoltà di fissare nell'ordinativo, ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione dei servizi o delle forniture ordinate ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammessi per nessuna causa protrazioni di sorta.

Le Imprese dovranno iniziare quanto ordinato entro il più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre le quarantotto ore dall'ordine di esecuzione; le prestazioni dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera attenendosi esattamente alle prescrizioni del R.T..

Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine di esecuzione dei servizi e delle forniture potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto.

In tali eventualità l'intervento dell'Impresa dovrà essere immediato, anche di notte: a tal fine l'Impresa dovrà disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili, nonché di una adeguata scorta di materiali per l'impiego immediato.

L'impresa non potrà accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull'inizio e sull'ultimazione delle prestazioni ordinate.

ART. 7.4.3 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI – SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

La Civica Amministrazione provvederà a verificare, a proprie cure e spese, la modalità di esecuzione della fornitura.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

I controlli qualitativi e quantitativi, nonché l'accertamento delle inosservanze, violazioni, danneggiamenti o negligenze in genere a carico dell'appaltatore sono effettuati dal R.T. e dal RUP, secondo le modalità di seguito specificate; le risultanze verranno comunicate alla Ditta appaltatrice tramite O.d.S.

Durante lo svolgimento della fornitura ed in qualsiasi momento, la Stazione appaltante potrà effettuare controlli campione sulle tecniche e modalità operative e sui materiali impiegati, con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni effettuate.

Per le operazioni di controllo, la Civica Amministrazione si avvarrà di propri Tecnici, eventualmente anche di Enti Pubblici o Istituti Legalmente riconosciuti, o Tecnici esterni, Professionisti abilitati.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità della prestazione o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le prestazioni espletate e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni cagionati.

L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante o da terzi a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Qualora si verificassero danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al R.T., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti o dei servizi eseguiti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti nel presente Capitolato d'Appalto e suoi allegati, la spesa sostenuta dalla Civica Amministrazione per le sopra citate operazioni di controllo sarà a carico dell'aggiudicatario. Allo stesso farà altresì carico il rinnovo della fornitura e la rifusione di ogni eventuale danno conseguente. Qualora sorgessero contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti dei materiali forniti, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze delle analisi e delle prove di collaudo effettuate dagli Istituti individuati dalla Civica Amministrazione.

Il materiale eventualmente rifiutato in sede di controllo, perché non conforme, difettoso o danneggiato nel trasporto o con presenza di patologie in atto, dovrà essere ritirato e sostituito con altro avente i requisiti richiesti, entro il termine che sarà insindacabilmente fissato dalla Civica Amministrazione.

Quanto suddetto sarà da ritenersi valido sia per la semplice fornitura di alberi destinati alla coltivazione presso il Vivaio municipale Regio Parco che per la fornitura comprensiva di messa dimora in località cittadine e manutenzione biennale.

In particolare, per quanto riguarda la fornitura comprensiva di messa dimora in località cittadine e manutenzione biennale, la Civica Amministrazione provvederà ad accertare anche l'attecchimento e le condizioni fitosanitarie delle piante messe a dimora al termine della prima stagione (settembre 2012) e della seconda stagione vegetativa (settembre 2013) successiva alla messa a dimora. I soggetti che eventualmente risultassero non attecchiti o con presenza di gravi patologie in atto, dovranno essere rimossi e sostituiti con altri soggetti vitali ed aventi i requisiti richiesti entro il termine che sarà fissato dalla Civica Amministrazione.

LA PIANTA CHE PRESENTI IL 50% O PIÙ DELLA CHIOMA SECCA, O LA PARTE APICALE SECCA O PRIVA DI FOGLIAME, O COMUNQUE UN APPARATO FOGLIARE NON UNIFORME, STENTATO O SOGGETTO AD EVIDENTE MICROFILLIA E' DA INTENDERSI NON ATTECCHITA IN MODO SUFFICIENTE E QUINDI DA SOSTITUIRE. QUALORA TALE CONDIZIONE SI VERIFICHÌ GIÀ NELLA STAGIONE PRIMAVERILE (ENTRO IL 15 GIUGNO), IL SOGGETTO ANDRÀ RIMOSSO IMMEDIATAMENTE PER EVITARE CONTESTAZIONI DA PARTE DEI CITTADINI E SOSTITUITO NELL'INVERNO SUCCESSIVO.

In caso di difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto, si procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 ed eventualmente alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

In tal caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

Eventuali gravi danneggiamenti prodotti alle essenze arboree, alle aree verdi od all'arredo prodotti nel corso delle lavorazioni saranno sanzionabili a norma dell'articolo 8 del presente Capitolato nonché, se del caso, a norma del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 n.mecc. 200510310/046 esecutiva in data 20 marzo 2006.

Ad insindacabile giudizio del R.T. potrà essere applicata la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'appaltatore, secondo quanto riportato nelle Regolamentazioni di cui al paragrafo precedente.

ART. 8 - SANZIONI, PENALITÀ , CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale per gli appalti Municipali della Città di Torino (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 3/12/1951, Pref. 2.2.1952 Div. 4 n. 5040) il R.T. potrà proporre al RUP di applicare una sanzione di importo non inferiore a EURO 258,23 nei seguenti casi:

- a) mancato inizio della fornitura nel giorno prescritto dall'Ordinativo;
- b) mancanza del numero minimo di operai o mezzi richiesti dal presente Capitolato;
- c) insufficiente qualità /della fornitura resa, verificato dal R.T. e attestato dal RUP in base a quanto indicato all'art. 7.4.3 del presente Capitolato;
- d) danni prodotti alle essenze arboree, alle aree prative, od all'arredo in genere;
- e) insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza).

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione complessiva della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata una sanzione pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale (da accertarsi con verbale).

La stessa sanzione trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolata la fornitura, in proporzione all'importo di queste (ordinativi) con un minimo di € 258,23 (duecentocinquantotto/23)

Ai fini dell'applicazione delle suindicate sanzioni, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei materiali che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo che sarà insindacabilmente stabilito dall'Amministrazione.

L'importo complessivo delle sanzioni non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, l'Amministrazione si riserva di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto.

Le sanzioni verranno applicate con deduzione dall'importo delle singole fatturazioni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera notificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) penalità accumulate superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- e) indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti ed indifferibili" non programmabili e richiesti dal R.T. con particolare O.d.S;

Il contratto si risolve ai sensi dell'art.1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, per mancata esecuzione della fornitura, o per difetti di lavorazione, per non conformità dei prodotti consegnati con le prescrizioni di capitolato, ovvero per la fornitura di prodotti diversi da quelli marchiati in vivaio.

In tal caso l'aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Civica amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione.

In tale circostanza la ditta non potrà pretendere eventuale risarcimento di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Le interruzioni della fornitura per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. In caso di interruzione della fornitura per oltre 10 giorni per cause imputabili all'appaltatore, il Comune di Torino si riserva la facoltà di procedere *ipso facto* alla risoluzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno trattate secondo le procedure del Codice Civile art. 1456, a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, per mancata esecuzione delle forniture o per gravi difetti nella effettuazione dei servizi richiesti, ovvero per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli richiesti nel presente Capitolato.

ART. 9 - PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Gli oneri di smaltimento sono a totale carico dell'appaltatore, nel rispetto delle condizioni vigenti.

Per il trattamento dei rifiuti, provenienti dai cantieri oggetto dell'appalto, l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a smaltirli presso le discariche autorizzate, senza godere di alcuna tariffa agevolata e considerando tra i propri oneri anche le caratterizzazioni ed il trasporto in discarica.

Dovrà essere osservata la raccolta differenziata per quanto oggettivamente possibile e fattibile, di carta e cartoni, legnami, plastica e ferrosi da raccogliere separatamente in appositi contenitori per il conferimento.

Si precisa che il produttore dei rifiuti (l'impresa esecutrice della fornitura) ha l'obbligo di affidare gli stessi a soggetti regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi assicurandosi che il soggetto trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. In alternativa il trasporto può essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei rifiuti, se non pericolosi, in modo autonomo previa richiesta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio.

Nell'eventualità vengano rinvenuti rifiuti ingombranti, inquinanti o pericolosi dovrà essere segnalato il caso al R. T. mediante avviso scritto (anche via fax) riportante: luogo, ora,

operatore, caratteristiche rifiuto, modalità rimozione, scarica di conferimento, eventuale richiesta d'intervento A.M.I.A.T.

I percorsi pavimentati, viali, stradini, ecc. e le aree di cantiere in generale, dovranno essere ripulite dai rifiuti presenti ed i materiali raccolti dovranno essere smaltiti nelle apposite discariche autorizzate.

Il R.T. potrà effettuare verifiche e controlli sul campo, a campione, per accertare la corretta applicazione delle procedure suddette.

ART. 10 – VERBALI DI CONSEGNA E DI ATTECCHIMENTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Al termine delle operazioni di controllo e collaudo di cui all'art. 7.4.3 verrà redatto apposito *verbale di accertamento e collaudo della consegna*, su modulo concordato tra le parti, che riporterà i principali elementi della consegna (n. piante, caratteristiche, località, data consegna, ...).

Il suddetto verbale farà fede per i successivi riscontri contabili e di fatturazione.

Verranno inoltre redatti, oltre al suddetto verbale di accertamento e collaudo della consegna, appositi *verbali di accertamento dell'attecchimento* al termine della prima stagione vegetativa (30 settembre 2012) e della seconda stagione vegetativa (30 settembre 2013).

Al termine della fornitura, il R.T. dopo l'emissione del Certificato di Ultimazione delle prestazioni, dopo aver effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e leggi vigenti, emetterà un'Attestazione di regolare esecuzione della fornitura. L'approvazione di detta Attestazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla ultimazione della fornitura.

ART. 11 - PREZZI E ONERI

I prezzi di aggiudicazione dovranno essere impegnativi per tutta la durata della fornitura.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente Capitolato, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme. In ogni caso si intendono compresi nell'appalto, e perciò a carico dell'appaltatore, gli oneri sottoelencati:

- a) l'impianto cantiere, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta della fornitura;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione dell'Attestato di Regolare Esecuzione della fornitura;
- e) l'allestimento dei cantieri stradali nel rispetto delle normative vigenti;
- f) gli oneri di smaltimento rifiuti;
- g) danni per l'abbattimento non ordinato ovvero il danneggiamento di alberi, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del **D.Lgs 81/2008 e s.m.i., TU sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Responsabile di Cantiere.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'impresa dovrà provvedere a propria cura e spese a recintare, ove occorra, in accordo con il R.T., tutte le aree di lavorazione con pannelli o transenne metalliche grigliate aventi dimensioni e tipologie concordate con il R.T. Le aree dovranno essere delimitate inoltre secondo quanto previsto dalle normative per la sicurezza sul lavoro e dal Codice della Strada (C.d.S.).

All'interno del cantiere salvo espressa autorizzazione del R.T. non dovranno in nessun caso essere accumulati materiali di rifiuto o materiali di risulta delle varie lavorazioni che dovranno invece sempre essere giornalmente allontanati o depositati in idoneo contenitore per il successivo allontanamento.

In ogni caso l'area di cantiere e quelle situate nelle immediate vicinanze dovranno essere mantenute in modo da garantire un'immagine di pulizia, ordine e decoro.

L'impresa inoltre dovrà provvedere a propria cura e spese ad installare tutta la cartellonistica viabile e di sicurezza e, per lavorazioni che comportino una durata superiore a 3gg., un cartello di cantiere con riportati l'oggetto della fornitura, nominativo dell'impresa, la durata delle attività e quant'altro previsto dal C.d.S.

Il R.T. si riserva di attuare servizi di controllo e sorveglianza relativamente a quanto descritto nel presente articolo.

L'impresa sarà tenuta a dare tutte le informazioni e i chiarimenti possibili al personale autorizzato dal R.T. alla sorveglianza suddetta.

ART. 12 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo per lo svolgimento della fornitura descritto negli allegati relativi al presente appalto, è costituito dall'importo a base di gara al netto del ribasso offerto.

Alle singole prestazioni si applicheranno i prezzi di cui all'art. 2. I prezzi di aggiudicazione sono soggetti a revisione periodica ai sensi e nel rispetto dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui si rendesse necessario eseguire prestazioni e forniture per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, i prezzi da utilizzarsi dovranno essere formulati utilizzando la procedura prevista dagli articoli 134 e 136 del regolamento sui Lavori Pubblici n. 554/99 da analisi delle lavorazioni, con applicazione dei prezzi elementari degli elenchi di cui sopra. I nuovi prezzi saranno contenuti in apposito verbale sottoscritto dalle parti ed approvato dalla Amministrazione.

ART. 13 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati come segue:

- pagamento relativo alla fornitura complessiva degli alberi destinati alla coltivazione presso il Vivaio municipale Regio Parco previa presentazione di regolare fattura subordinata alla accettazione dei materiali vegetali di cui all'art. 7.4;
- pagamenti relativi alla fornitura comprensiva di messa dimora in località cittadine e manutenzione biennale; in particolare:
 - a) pagamento pari al 50% dell'importo ad avvenuta messa a dimora previa presentazione di regolare fattura subordinata alla verifica documentata nel verbale di consegna di cui all'art. 10;

b) pagamento pari al 25% dell'importo al termine della prima stagione vegetativa successiva alla messa a dimora previa presentazione di regolare fattura subordinata alla verifica documentata nel relativo verbale di accertamento di attecchimento di cui all'art. 10;

c) pagamento pari al 25% dell'importo al termine della seconda stagione vegetativa successiva alla messa a dimora previa presentazione di regolare fattura subordinata alla verifica documentata nel relativo secondo verbale di accertamento di attecchimento di cui all'art 10.

Le fatture, in tre esemplari in regola con le vigenti disposizioni di Legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare il contratto in essere, saranno ammesse al pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione delle stesse qualora non vi siano contestazioni o pendenze, secondo le disposizioni di Legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici e previa l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) sia relativo all'appaltatore, sia per le eventuali ditte subappaltatrici.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

Il pagamento delle fatture di acconto sarà subordinato alla dichiarazione del R.T. di accertamento della esecuzione della fornitura relativamente al periodo a cui le fatture si riferiscono, dando atto che nulla osta al pagamento del corrispettivo.

Il pagamento dell'ultima fattura di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'emissione del Certificato di Ultimazione della prestazione, ai sensi dell'art. 10.

Il pagamento dell'ultima fattura di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

L'accettazione finale delle attività (verifica tecnica) avviene secondo il disposto del presente Capitolato e deve essere ultimata e sottoscritta entro 45 giorni dall'ultimazione della prestazione, debitamente accertata dal R.T. con apposita Attestazione di Regolare Esecuzione.

E' a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche delle prestazioni eseguite.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 – SUBAPPALTO ART. 118 D.Lgs. 163/2006

I concorrenti nell'istanza dovranno indicare le prestazioni che intendono eventualmente affidare in subappalto.

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Civica è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto o di parte di essa. Il subappalto senza il consenso, o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Previo autorizzazione dell'Amministrazione Civica e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dalle norme vigenti. Il valore complessivo subappaltabile non può superare il 30% dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione Civica non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'appaltatore è tenuto all'obbligo previsto in tale ipotesi di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'Appaltatore è considerato responsabile in solido con il subappaltatore, nell'osservanza del trattamento economico nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché del rispetto di tutte le normative reggenti l'Appalto. L'Appaltatore è comunque l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato nei confronti della Amministrazione Civica, stazione appaltante.

Si ravvisa che, secondo quanto indicato nella D.G.C. n° mecc. 2003 00530/003 del 28 gennaio 2003, esecutiva dal 16 febbraio 2003, a tutela della concorrenza e della trasparenza, non saranno accolte le richieste di subappalto in favore di una Ditta che abbia partecipato come concorrente alla stessa gara. Tale limitazione, pur se non espressamente prevista dalla Legge, è motivata dall'esigenza di prevenire ogni eventuale possibilità di accordo preventivo tra i concorrenti.

ART. 16 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura oggetto del presente Capitolato.

In particolare:

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura;

2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative;

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

4. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni;

5. In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, verranno sospesi i pagamenti maturati;

6. Le gravi o ripetute violazioni di quanto previsto **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i.**, da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno;

7. L'appaltatore è altresì soggetto alle norme del “*Capitolato per l'appalto delle Imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico – vie, strade, piazze, corsi, luoghi di passeggio e siti pubblici della Città, dei sobborghi, della collina, compresi i parchi e giardini*” (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 3/12/1951, Pref. 2.2.1952 Div. 4 n. 5040) e alle norme del “*Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali*” (approvato con D.C.C. del 6/7/1964 pref. Div.4° nr. 6280/9144), per le parti non disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o comunque con queste non in contrasto.

8. Per le specifiche norme tecniche l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti norme e regolamenti:

- **D.lgs. 81/2008 e s.m.i., T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- Regolamento del Verde Pubblico e Privato (n. 317, approvato con D.C.C. in data 6 marzo 2006, esecutiva il 20 marzo 2006);
- Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo nella Provincia di Torino;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- Legge 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- “Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), in vigore dal 19 giugno 2006;
- D.M. 17-04-1998 “Lotta Obbligatoria al Cancro Colorato del Platano”;
- “Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli art. 185 e 186 del D.Lgs 152/2006” approvato con delibera G.C. del 3 novembre 2009 mecc. 2009 07137/126.

Le norme e gli altri documenti di cui sopra si intendono espressamente richiamati e sottoscritti anche se di fatto non allegati e comunque l'Appaltatore dichiara di conoscerli perfettamente.

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura, dal giorno della consegna a quello di emissione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione di cui all'art. 10.

Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città.

ART. 18 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, a seconda dei casi, si applicano i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 80 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento dei Contratti succitato, le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. In ogni caso e ad ogni effetto la cessione decorre dalla data dell'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie, il Foro competente è quello di Torino. Si esclude la competenza del Collegio Arbitrale.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:

- I dati personali raccolti, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal presente Capitolato
- Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento dati è il Direttore della Divisione Servizi Tecnici per le Grandi Opere Edilizie e Verde Pubbliche, ing. Claudio Lamberti;
- I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal "Regolamento sul trattamento dei dati personali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2006 (mecc. 2006 03424/066) esecutiva dal 30 ottobre 2006;
- I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003;
- I dati sono trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione;
- I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente Capitolato.

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 21 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 21.1 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare l'offerta per la fornitura, l'Impresa dovrà ispezionare le località-tipo dove dovranno essere messi a dimora gli alberi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da svolgere.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nelle presenti prescrizioni e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 21.2 - CONSERVAZIONE DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA DI INTERVENTO

Tutta la vegetazione esistente dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento. Pertanto l'Impresa dovrà usare la massima cautela nell'eseguire gli interventi.

ART. 21.3 - PULIZIA DELLE AREE DI INTERVENTO

L'Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione e gli attrezzi e macchinari usati. I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere a spese dell'Impresa alla discarica pubblica o su altre aree autorizzate.

Alla fine dei singoli interventi tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

ART. 22 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE OGGETTO DELLA FORNITURA

ART. 22.1 – ALBERI

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. Dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma dovrà essere stata allevata in forma libera, essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Essi dovranno essere normalmente forniti in zolla o contenitore (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) proporzionati alle dimensioni delle piante.

La terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti ed in tempera con struttura o tessitura ed umidità tali da non determinare condizioni di asfissia o disseccamento.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di

altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvase in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste secondo quanto segue:

- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale più vicina;
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione della Stazione Appaltante);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne, pienamente compenstrate in questo. L'apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane.

Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (l'ultimo da non più di due anni) secondo il seguente prospetto:

- specie a foglia caduca
fino alla circonferenza di cm 12 / 14: almeno 2 trapianti
fino alla circonferenza di cm 20 / 25: almeno 3 trapianti
circonferenza di cm 30 / 35 ed oltre: almeno 4 trapianti
- specie sempreverdi
fino all'altezza di m 2 / 2.50: almeno 1 trapianto
fino all'altezza di m 3 / 3.50: almeno 2 trapianti
fino all'altezza di m 5: almeno 3 trapianti e la circonferenza dovrà avere sufficiente sviluppo.

ART. 22.2 – ETICHETTATURA

Tutti gli esemplari arborei dovranno essere etichettati singolarmente per mezzo di cartellini resistenti alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile:

- INDICAZIONE DI QUALITÀ CEE
- CODICE FORNITORE SE CONOSCIUTO (2 lettere di sigla provincia più 4 numeri assegnati progressivamente)
- NOME COMPLETO DELLA DITTA PRODUTTRICE
- DATA
- DENOMINAZIONE DI VARIETÀ E PORTAINNESTO

ART. 22.3 - TRASPORTO

Il trasporto della fornitura di alberi destinati alla coltivazione presso il Vivaio Municipale e lo scarico del materiale fornito sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il trasporto sino alle località oggetto della piantagione e lo scarico del materiale fornito sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Eventuali stoccaggi delle piante prima della messa a dimora saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, la ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della consegna nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con automezzi idonei, ponendo particolari attenzioni perché i rami e le cortecce non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico soprastante o subiscano danni causati dal gelo, poiché in tal caso le piante danneggiate saranno scartate.

ART. 23 - MATERIALE AGRARIO

ART. 23.1 - TERRA AGRARIA

La fornitura di terra che sarà necessaria per l'esecuzione dei lavori **dovrà essere rispondente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.** Non saranno in alcun caso accettate terre prive delle prescritte certificazioni ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità. L'Impresa dovrà disporre a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presenti prescrizioni, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla società Italiana della Scienza del Suolo (S.I.S.S.).

La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera, e chimicamente neutra (pH 6,5-7). La quantità di scheletro non dovrà eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di sostanza organica non dovrà essere inferiore al 2%. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante.

ART. 23.2 - SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l'Impresa dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzati a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo (S.I.S.S.).

ART. 23.3 - CONCIMI MINERALI ED ORGANICI

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. Il Responsabile della fornitura per conto della stazione Appaltante si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendo di volta in volta alla base delle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato.

ART. 23.4 – FITOFARMACI

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente.

ART. 23.5 - PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI, LEGATURE E PROTEZIONI

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. I tutori dovranno essere di legno industrialmente pre-impregnati di sostanze imputrescibili, di diametro di 8 cm e lunghezza fino a 300 cm.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori. I pali tutori dovranno avere una marchiatura colorata in modo che le piante della presente fornitura non possano essere confuse con altre analoghe presenti sul territorio. I pali tutori dovranno essere disposti a castello con posizionamento delle smezzole differenziato a seconda dell'altezza delle piante da mettere a dimora.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare o su richiesta del Committente (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo o con sistemi di ancoraggio a scomparsa.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento, al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomme, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

Dopo il piantamento attorno al tronco dovrà essere posto apposito canniccio tenuto insieme da corde, a protezione del fusto.

ART. 23.6 – ACQUA

L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa.

ART. 24 - MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI

ART. 24.1 - TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE

Prima della messa a dimora delle piante l'impresa aggiudicataria secondo le indicazioni del R.T. predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole.

ART. 24.2 - PREPARAZIONE DELLE BUCHE E MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI

Le buche ed i fossi per la piantagione degli alberi oggetto della fornitura dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora e comunque non inferiori a metri 1,50 x 1,50 x 0,90.

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, l'Impresa sarà tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse.

Il materiale proveniente dagli scavi, dovrà essere allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree autorizzate.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo

scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

L'Impresa dovrà procedere, al riempimento parziale delle buche con :

- *50,00 Kg di letame bovino maturo*
- *200/300 grammi di sostanze a base di concimi ternari a lenta cessione, aminoacidi, sostanza organica e fitoregolatori per lo sviluppo radicale a base di ormoni*
- *terra agraria*

in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla. L'Impresa avrà cura di spargere il concime ternario attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione. Su richiesta della Stazione Appaltante nella buca dovranno essere collocati ritentori idrici.

La messa a dimora degli alberi dovrà essere avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione, mantenendo lo stesso orientamento secondo cui erano disposti in vivaio. La movimentazione degli esemplari dovrà obbligatoriamente avvenire a mezzo di cinghie passanti passate sotto la zolla, mantenendone una ulteriore sotto il fusto solo per bilanciare il soggetto. In nessun caso il sollevamento dovrà avvenire dal colletto o dal fusto della pianta.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno (pali in legno di conifera trattato diametro 8 cm lunghezza almeno 300 cm, collocati fuori terra per 200 - 250 cm e collegati con smezzole o tondelli comunque fissati con viti da legno passanti e non con chiodi), ancoraggi e legature (3 legature al fusto con apposita fettuccia di canapa e protezione del fusto con strisce in gomma. I pali tutori dovranno essere disposti a castello.

Attorno al fusto a protezione dovrà essere posto apposito cannicciato.

L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda della necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Entro la primavera 2012 successiva alla messa a dimora dovrà essere eseguita la potatura di formazione di tutti i soggetti arborei messi a dimora. La potatura dovrà essere effettuata utilizzando le tecniche del diradamento e della potatura a tutta cima. L'intensità della potatura dovrà tenere conto delle dimensioni della zolla ed **essere preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante sulla base di piante campione realizzate.**

ART. 25 - MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI GARANZIA

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante fornite e messe a dimora. L'attecchimento s'intende avvenuto quando, al termine del secondo anno successivo alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono

stato vegetativo.

Fino a tale data la manutenzione degli esemplari (bagnamenti, diserbi, eventuali fertirrigazioni, ripristino del bacino, potature, rimozione dei rami secchi, controllo delle patologie) come pure dei tutoraggi, sarà a completo carico della ditta appaltatrice.

LA PIANTA CHE PRESENTI IL 50% O PIÙ DELLA CHIOMA SECCA, O LA PARTE APICALE SECCA O PRIVA DI FOGLIAME, O COMUNQUE UN APPARATO FOGLIARE NON UNIFORME, STENTATO O SOGGETTO AD EVIDENTE MICROFILLIA E' DA INTENDERSI NON ATTECCHITA IN MODO SUFFICIENTE E QUINDI DA SOSTITUIRE. QUALORA TALE CONDIZIONE SI VERIFICHÌ GIÀ NELLA STAGIONE PRIMAVERILE (ENTRO IL 15 GIUGNO), IL SOGGETTO ANDRÀ RIMOSSO IMMEDIATAMENTE PER EVITARE CONTESTAZIONI DA PARTE DEI CITTADINI E SOSTITUITO NELL'INVERNO SUCCESSIVO.

L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio nei verbali di cui all'art. 10 del presente capitolato. L'aggiudicatario è tenuto a sostituire le piante eventualmente non attecchite sia alla fine della prima stagione vegetativa (settembre 2012), sia al termine della seconda stagione vegetativa (settembre 2013), per un massimo di 2 sostituzioni per albero con piante aventi caratteristiche identiche.

La manutenzione che l'Impresa è tenuta ad effettuare durante il suddetto periodo di garanzia (per 2 stagioni vegetative) deve comprendere le seguenti operazioni **nella quantità necessaria per garantire l'attecchimento:**

- irrigazioni, in numero idoneo a garantire il perfetto attecchimento dell'esemplare (quantitativo per bagnamento min. 200 litri di acqua). L'aggiudicatario dovrà preventivamente comunicare per fax la data prevista per gli interventi alla Stazione appaltante.
- ripristino conche e rinalzo, le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate. A seconda dell'andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, l'Impresa provvederà alla chiusura delle conche e al rinalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l'innaffiamento;
- fertirrigazione (3 interventi per anno) con idoneo concime a lenta cessione indicato dalla Stazione appaltante;
- potatura di formazione di tutti i soggetti arborei messi a dimora entro la primavera 2012;
- rimozione dei rami secchi;
- eliminazione immediata e sostituzione delle piante morte con materiale avente le medesime caratteristiche alla fine della prima stagione vegetativa e della seconda stagione vegetativa. Le piante non attecchite dovranno essere rimosse immediatamente e sostituite entro il mese di novembre 2012 e entro il mese di novembre 2013.
- difesa dalla vegetazione infestante (minimo 5 diserbi del tornello per stagione vegetativa) da effettuarsi con eradicazione delle malerbe;
- sistemazione dei danni causati da erosione;
- ripristino della verticalità delle piante, l'Impresa è tenuta al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante fino al termine del periodo di garanzia;
- controllo ed eventuale sostituzione di tutori e legacci in caso di rotture o danneggiamenti;
- controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.

La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e dovrà continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato. Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con particolare attenzione fino a quando non sarà evidente che le piante, superato il trauma del trapianto, siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative.

Torino, marzo 2011

II DIRIGENTE E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Claudia BERTOLOTTO